



## Attività di controllo

Sanzioni e ammende



Alla luce delle disposizioni del Regolamento UE n. 995/2010, gli Stati membri EU devono **disporre specifici controlli**, da eseguire **sulla base di un'analisi del rischio del comparto**, al fine di vigilare sul comportamento degli Operatori che immettono per la prima volta nel mercato interno EU legno o prodotti da esso derivati, dei Commercianti della filiera e degli stessi Organismi di Monitoraggio.

Si ricorda che **l'inosservanza del Regolamento EUTR può determinare conseguenze di natura amministrativa o penale**, in funzione della gravità dei casi.



In ambito nazionale l'Autorità Competente (AC) è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) che attraverso il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (CUTFAA) pianifica ed effettua i controlli.

È previsto che le sanzioni applicabili siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse si articolano su tre 3 livelli:

- **sanzioni pecuniarie** commisurate al danno ambientale, al valore del legno o prodotti da esso derivati, alle perdite fiscali e al danno economico risultante dalla violazione. In caso di reiterazione le sanzioni sono inasprite;
- **sequestro del legno e dei prodotti derivati;**
- **immediata sospensione** dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale.



La Legge delega al Governo n. 96 del 6 agosto 2013 ha previsto, per le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 2173/2005 e n. 995/2010, sanzioni amministrative fino ad un massimo di 1.000.000 €, proporzionali al valore commerciale della merce illegalmente importata o, se superiore, a quello dichiarato e, nel caso di violazioni di natura penale, l'ammenda fino a 150.000 € e l'arresto fino a tre anni.

**I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste e dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata saranno destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.**



## **Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014**

Il 25 dicembre 2014 è ufficialmente entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014 che:

- individua nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'Autorità Competente preposta all'attuazione dei Regolamenti Europei FLEGT ed EUTR;
- prevede l'istituzione di un Registro degli Operatori, tenuto dal MIPAAF e diverso dall'Albo regionale delle imprese boschive;
- prevede l'istituzione di una Consulta FLEGT ed EUTR;
- determina le sanzioni in caso di violazione dei Regolamenti FLEGT e EUTR.

Il Decreto è consultabile all'indirizzo:

[https://www.legnopiemonte.eu/images/doc/dlgs178\\_2014.pdf](https://www.legnopiemonte.eu/images/doc/dlgs178_2014.pdf)



## Sanzioni (D.Lgs. n. 178 del 30.10.2014)

Soggetto	Violazione	Sanzione
Operatore	Immettere per la prima volta nel mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione del Paese di Produzione	Ammenda da 2.000 a 50.000 Euro <b>o</b> arresto da 1 mese a un anno <b>e</b> confisca del legno o prodotti derivati
Operatore	Se dai fatti deriva un danno di particolare effetto per l'ambiente, si applica un'aggravante	Le sanzioni di ammenda e arresto si applicano congiuntamente <b>ed</b> è sempre disposta la confisca del legno e prodotti derivati
Operatore	Mancata evidenza, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e correttamente mantenuto le misure e procedure del sistema di Dovuta Diligenza, anche nel caso di ricorso ai sistemi di valutazione del rischio predisposti da MO riconosciute	Sanzione amministrativa da 5 a 5.000 Euro ogni 100 kg di merce, con un minimo di 300 Euro ed un massimo di 1.000.000 Euro
Operatore	Assenza, irregolarità o rifiuto di mettere a disposizione degli organi di controllo gli appositi registri (art. 5 del Regolamento di esecuzione UE n. 607/2012)	Sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 Euro
Operatore	Omessa iscrizione al Registro degli Operatori	Sanzione amministrativa da 500 a 1.200 Euro
Commerciante	Mancata conservazione per almeno 5 anni dei nominativi e indirizzi dei fornitori e clienti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture o rifiuto di fornire le informazioni richieste dagli organi di controllo	Sanzione amministrativa da 150 a 1.500 Euro
NOTE	Tutte le violazioni fanno salvo il fatto che costituiscano più grave reato; le sanzioni amministrative vengono irrogate dal MIPAAF attraverso il Comando Regione Carabinieri Forestale.	



Il legislatore intende istituire un **Registro degli Operatori**, anche in base ai dati sulle imprese delle CCIAA (Legge n. 580 del 27 dicembre 1993 e s.m.i.). L'iscrizione a tale Registro prevederà una **tariffa** (unitamente a sanzioni amministrative per la mancata iscrizione).

**Ad oggi il Registro degli Operatori e le modalità di iscrizione non sono stati ancora definiti.**



## Registro nazionale degli Operatori

E' attesa quindi la pubblicazione di specifici decreti legislativi finalizzati a stabilire le modalità per l'istituzione del Registro nazionale degli Operatori **previsto dal D.Lgs. n. 178 del 30.10.2014** (requisiti per l'iscrizione al registro, modalità di gestione, corrispettivo dovuto per l'iscrizione e indicazioni per il versamento del dovuto) e per i controlli da parte dell'Autorità Competente.

Le prime **verifiche in campo** sugli Operatori hanno avuto inizio a partire dal 2015.



## Revisione del Regolamento EUTR

Attualmente è in corso una prima revisione del Regolamento che dovrebbe prendere in esame il ruolo delle certificazioni forestali, l'ampliamento dell'elenco dei prodotti ai quali si applica e l'armonizzazione delle sanzioni, dei controlli e più in generale della sua applicazione fra i diversi Paesi membri dell'UE.



## Controlli

Ai fini di eventuali controlli è opportuno prendere in considerazione quanto riportato nella «Nota esplicativa» del MiPAAF (del dicembre 2015) che fornisce alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di svolgimento di tale attività da parte dell’Autorità Competente.

In tale evenienza l’Operatore soggetto a verifiche deve essere in grado di dimostrare un corretto esercizio della Dovuta Diligenza, fornendo accesso alle informazioni sui prodotti trattati e rendendo conto della gestione del rischio di illegalità degli stessi prima della loro immissione nel mercato UE.

La Nota esplicativa è consultabile e scaricabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F7%252F8%252FD.1cde2eea11b89a7a291a/P/BLOB%3AID%3D6128/E/pdf>